

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Vizio di motivazione: quando?

Il vizio di motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del 24.08.2018, n. 21105

...omissis...

1. con il motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando una insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove ha ritenuto non documentato nè adeguatamente motivato il recupero a tassazione dell'importo scaturito dall'omessa fatturazione dell'acquisto e vendita delle venti autovetture oggetto di sette documenti di trasporto;

2. nello specificare il motivo di censura, l'Ufficio ricorrente evidenzia di aver prodotto già in primo grado la copia del Psss e dei relativi allegati e che, sia nella motivazione dell'avviso di accertamento che nell'atto di appello, di cui riproduce le parti relative, erano indicati i dati presuntivi utilizzati per la determinazione dell'importo;

3. a fronte di un ricorso notificato in data 8-11-2011, e depositato presso la cancelleria della Corte in data 28-11-2011, il controricorso è stato notificato alla ricorrente solo in data 13-12-2012;

OSSERVA CHE:

1. preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso, consegnato per la notifica il 13-01-2012, per tardività della notificazione che, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., andava effettuata entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., e quindi entro il 19-12-2011;

2. risulta invece ammissibile la memoria, tempestivamente depositata rispetto al termine di cui all'art. 380-bis 1 c.p.c., in quanto questa Corte intende dare continuità al principio già affermato secondo cui "In tema di rito camerate di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1 bis che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio, alle parti costituite tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all'art. 380-bis 1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. oltre che dell'art. 6 CEDU" (vedi Cass. n. 4906 del 2017 nonché Cass. n. 12657 del 2017 e, in riferimento alla memoria ex art. 380-bis c.p.c., Cass. n. 13093 del 2017).

3. L'unico motivo di ricorso è infondato.

3.1. Il vizio di motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (vedi tra le tante Cass. Sez. Un. n. 24148 del 2013).

3.2. L'Amministrazione ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di appello della documentazione allegata al sss e prodotta in entrambi i gradi di giudizio, che provvede ad elencare, tra cui non rientra tuttavia proprio l'all. 7, che sempre ssss., conterrebbe i sette documenti di trasporto che costituirebbero la prova

dell'avvenuta consegna alla ditta contribuente delle venti autovetture di cui è contestata l'omessa fatturazione.

3.3. Pacifica dunque la mancata allegazione al ssssss e la mancata produzione in giudizio, dei documenti di trasporto che costituivano l'unico elemento di prova della presenza delle autovetture presso l'attività commerciale della contribuente, e quindi del presupposto di fatto da cui era stata desunta l'omessa fatturazione, il giudice di appello ha correttamente posto tale omissione a fondamento della sua decisione, con una motivazione che risulta sul punto, ritenuto giustamente decisivo, sufficiente ed esauriente.

3.4. Ritenuto illegittimo il recupero a tassazione, restano assorbite le questioni relative alla omessa indicazione dei criteri per la sua quantificazione.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese, il controricorso inammissibile non può essere posto a carico dell'Ufficio ricorrente (soccumbente) nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare al resistente, nè, in considerazione del rito camerale, vi è stata partecipazione all'udienza con la discussione, a cui il difensore della resistente sarebbe stato legittimato dalla procura rilasciata a margine del controricorso (vedi Cass. n. 22269 del 2010).

Risulta invece depositata memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., già innanzi ritenuta ammissibile, unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale dopo la riforma recata dal D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza.

Posta tale equiparazione, l'Ufficio va condannato alle spese del giudizio di legittimità, ma limitatamente all'attività successiva al controricorso (cioè lo studio della controversia, oltre alla memoria in vista dell'adunanza in camera di consiglio), essendo stato lo stesso dichiarato inammissibile, che si liquidano come da dispositivo avuto conto del valore effettivo della lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 1.100,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2018